

## NOTA DEL SEGRETARIO COMUNALE SU RICOGNIZIONE ORDINARIA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 20 D.LGS. 175/2016)

Avvicinandosi il termine del 31 dicembre ritengo di fare cosa utile proponendo agli uffici una mia interpretazione sulle modalità esecutive della ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche degli Enti locali.

Il **D. Lgs. 175/2016** prevede, una volta effettuata la revisione straordinaria (cioè *una tantum*) delle partecipazioni azionarie degli Enti entro fine settembre 2017 (**art. 24**), un obbligo periodico – con cadenza annuale, entro cioè il 31 dicembre – in capo alle amministrazioni di redigere un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni (**art. 20, co. 1** del decreto).

Ove dalla ricognizione emergano (**commi 1 e 2**) partecipazioni azionarie in società “vietate”, cioè al di fuori del perimetro tracciato dall'**art. 4, co. 2**, del decreto ovvero in società comunque non funzionali all'erogazione di funzioni e servizi pubblici (l'elenco, poco innovativo, in **art. 20, co. 2**) toccherà all'Ente adottare un piano di riassetto “*per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o fusione*”, vale a dire preordinato a ricondurre la situazione nell'alveo della fisiologia.

Dunque al momento dell'analisi (necessaria) segue quello – meramente eventuale! (“ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2” citato) – dell'eliminazione delle anomalie.

E' in questa seconda fase – come detto ipotetica – che sono individuabili profili di discrezionalità, del tutto assenti invece in quella della ricognizione tecnica, che si riduce ad un confronto tra la situazione concreta in cui versa l'Ente e quella che la normativa considera ottimale e impone come vincolante.

Circa la competenza ad adottare quelli che il legislatore si limita a definire “provvedimenti” osserviamo quanto segue: che il piano di razionalizzazione di cui al comma 2 vada approvato in sede consiliare appare indubbio, visto che gli atti fondamentali in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*” sono espressamente assegnati dall'**art. 42, co. 2, lett. e)** del TUEL alla competenza assembleare, e la scelta se fondere, accorpere o sopprimere è, in ultima istanza, di natura politica.

L'analisi di cui al primo periodo non ha invece alcunché di politico: nel caso in cui non si appalesino le famose “anomalie” il Consiglio non avrebbe alcun margine decisionale, e sarebbe chiamato ad una mera presa d'atto. In sostanza, neppure vi sarebbe qualcosa su cui votare a favore o contro, e il fatto che comunque di “partecipazioni dell'ente locali si tratta” non rileva affatto, dal momento che la citata lettera e) dell'articolo 42 sottintende la parola “decisioni”, così come la lettera a), dove leggiamo “statuti dell'ente e delle aziende speciali”, intende ovviamente approvazione e modifica.

Che le conclusioni dianzi proposte siano le uniche possibili (perché le uniche conformi a ragione!) lo testimoniano indirettamente altre norme contenute nel decreto 175: così l'**articolo 5** impone naturalmente un “atto deliberativo” (consiliare) per la costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni a motivo della discrezionalità della scelta, l'**articolo 10** stabilisce un'analoga procedura per l'alienazione di quote partecipative possedute mentre l'**articolo 7, comma 1, lett. c)** prevede espressamente la “deliberazione del consiglio comunale” nell'eventualità in cui il Comune decida di partecipare alla costituzione di una società.

Già il mero fatto che altrove, nell'articolato, il legislatore non abbia fatto riferimento al consiglio ed adoperi, invece, il termine piuttosto anodino di “provvedimento/i” è indizio, da parte sua, di un atteggiamento pragmatico e non legato a forme particolari: di fatto esso non modifica le competenze fissate da altre norme, interessandogli semplicemente che le attività prescritte vengano svolte e comunicate a chi di dovere (anzitutto la Corte dei conti).

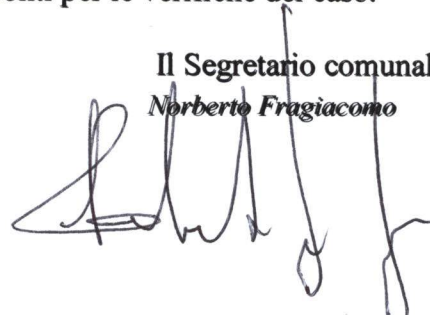
Lo scopo, d'altra parte, non è quello di stravolgere le attribuzioni consiliari, addossando al massimo organo di indirizzo adempimenti tecnico-analitici non di sua spettanza perché estranei all'attività di indirizzo, bensì quello, dichiarato, di eliminare le partecipazioni azionarie dannose o inutili.

Non mi appare per nulla dirimente, in senso opposto a quello indicato, il richiamo contenuto nell'**articolo 20, comma 4**, al precedente **articolo 5, comma 4**, che ha l'unico scopo di ribadire l'affidamento alla Sezione regionale della Corte dei conti del ruolo di controllore sul rispetto della normativa.

Alla luce di quanto sopra la sola soluzione logica al falso dilemma posto dall'articolo 20 del decreto è la seguente: se l'analisi evidenzia delle criticità ai sensi di legge il consiglio sarà chiamato a pronunciarsi, decidendo – all'interno di parametri normativi piuttosto ristretti – quale scelta adottare; ove al contrario *non* “ricorrano i presupposti di cui al comma 2” nessun'altra attività sarà richiesta all'infuori della formalizzazione degli esiti della ricognizione in un provvedimento (che potrebbe essere un atto dirigenziale, seguito all'occorrenza da una presa d'atto giuntale) e la sua successiva trasmissione alla Sezione di controllo della Corte dei conti per le verifiche del caso.

Il Segretario comunale

*Norberto Fragiaco*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Norberto Fragiaco', written over the printed name.